


LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE

I PARTE		2
PREMESSA.....		2
I.1 SCOPO.....		3
I.2 CAMPO DI APPLICAZIONE.....		3
I.3 RIFERIMENTI NORMATIVI.....		4
I.4 DEFINIZIONI E ACRONIMI.....		5
I.5 INDIRIZZI UTILI.....		5
II PARTE		6
II.1 GENERALITA'.....		6
II.2 REQUISITI DEL CENTRO DI FORMAZIONE.....		7
II.2.1 Organizzazione del Centro di Formazione.....		8
II.2.2 Figure di riferimento del Centro di Formazione.....		9
II.2.3 Attività di sicurezza.....		10
II.2.4 Tipologia di formazione.....		11
II.2.5 Tools e logistica.....		11
II.2.6 Report.....		12
II.3 DOMANDA.....		13
II.4 RICONOSCIMENTO.....		14
II.4.1 Rilascio del Riconoscimento.....		14
II.4.2 Aggiornamenti del Riconoscimento.....		15
II.4.3 Rinnovo del Riconoscimento.....		15
II.4.4 Revoca totale o parziale del Riconoscimento.....		15
II.5 COSTI DEL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO.....		16
II.6 PUBBLICO REGISTRO DEI CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI.....		16
II.7 ALLEGATI.....		16


Data	Rev.	Approvazione
27/10/2010	00	Ing. Alberto Chiovelli 

I PARTE

PREMESSA

Tenuto conto:

- delle osservazioni della Società FS Formazione in merito alla valenza degli accreditamenti delle strutture che erogano la formazione rilasciati in ambito regionale, si precisa che Il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 17, attribuisce all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie il compito di riconoscere le strutture di formazione per il personale addetto a compiti di sicurezza connessi con le attività ferroviarie senza fare esplicito riferimento ai sistemi di accreditamento della formazione già in uso e applicabili ad altri settori pubblici o privati;
- delle osservazioni della Società LOGIN in merito alla validità dei riconoscimenti conseguiti da un centro di formazione in ambito europeo, si precisa che la direttiva 2007/59/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'UE, introduce un principio di mutuo riconoscimento delle qualifiche dei macchinisti tra gli stati membri ma allo stesso tempo conferma la necessità di erogare formazione aggiuntiva specifica all'infrastruttura di uno stato membro. La Direttiva stessa attribuisce il compito di riconoscere le strutture di formazione, che erogano la suddetta formazione specifica, all'autorità di sicurezza competente su questa infrastruttura;
- delle osservazioni delle Società SBB Cargo Italia e LOGIN, si precisa che la direttiva 2007/59/CE del 23 ottobre 2007, all'articolo 29, comma 3, limita il controllo sull'operato di un Centro di Formazione riconosciuto, al solo territorio di competenza dell'autorità di sicurezza che ha provveduto al riconoscimento. Tale limitazione obbliga, a tutela del potere di controllo attribuito all'Agenzia che ha riconosciuto il Centro di Formazione, l'introduzione di vincoli sul luogo di svolgimento delle attività di formazione;
- delle osservazioni dell'organizzazione sindacale FAST relativa ai criteri di rilascio e mantenimento delle abilitazioni al personale che opera nel centro di formazione, si precisa che le Linee Guida per il rilascio del certificato di sicurezza emanate dall'Agenzia in data 23/03/2010 recitano, al punto II.3.2, che l'Impresa Ferroviaria deve garantire (...obbligatoriamente.. articolo 3 lettera - c del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162) la trazione attraverso l'utilizzazione di personale da essa dipendente o nei cui confronti abbia comunque pieni poteri di gestione e per il quale abbia provveduto ad emettere la prescritta abilitazione allo svolgimento dell'attività di condotta. Tale principio è di fatto applicabile anche alle altre mansioni di sicurezza se svolte in auto-produzione confermando che la titolarità dell'abilitazione corrispondente, necessaria per svolgere le attività di sicurezza, fa capo ad una Impresa Ferroviaria o al Gestore Infrastruttura. Per tale motivo, fermo restando la titolarità dell'attestato di

Visto
Ing. Alberto Chiovelli


riconoscimento di istruttore/esaminatore, l'abilitazione allo svolgimento di una delle suddette mansioni di sicurezza fa capo obbligatoriamente alle sole Imprese Ferroviarie e Gestore Infrastruttura;

- delle osservazioni della Società Trenitalia relative al campo di applicazione delle linee guida che esclude le Imprese Ferroviarie e il Gestore Infrastruttura, si precisa che questi ultimi provvedono alla formazione dei propri candidati in applicazione dei processi contenuti nel proprio sistema di gestione della sicurezza accettato dall'Agenzia in fase di rilascio del certificato/autorizzazione di sicurezza. L'eventuale esternalizzazione a un Centro di Formazione di uno o più dei suddetti processi, può avvenire solo se il centro stesso opera in conformità alle presenti linee guida;
- delle osservazioni dell'associazione italiana manutenzione AIMAN che ha richiesto l'armonizzazione delle linee guida con la disciplina vigente che prevede già norme per la formazione e la certificazione del personale che svolge attività di saldatura e prove non distruttive, applicabili anche al settore ferroviario;
- delle osservazioni della Società LOGIN in merito alla possibilità per un centro di formazione di fare esami finali per la certificazione delle competenze professionali, si precisa che la responsabilità dell'esercizio delle mansioni di sicurezza non ricade sui Centri di Formazione, per tale motivo deve essere quindi garantita l'indipendenza tra chi eroga la formazione e le strutture (Impresa Ferroviaria/Gestore Infrastruttura/ecc.) che effettuano gli esami per la certificazione finale delle competenze professionali.

I.1 SCOPO

Il presente documento descrive le procedure, i requisiti necessari ed i documenti da produrre per ottenere il riconoscimento di un Centro di Formazione che eroga servizi di formazione rivolti al personale che svolge attività di sicurezza nel settore del trasporto ferroviario.


I.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida si applicano, ai fini del riconoscimento, alle strutture di cui al Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162, articolo 17, comma 5.

Le presenti Linee Guida si applicano anche ai Centri di Formazione che provvedano all'erogazione della formazione sulle competenze specifiche dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale richieste dalle attività di sicurezza di cui al successivo punto II.2.3.

A decorrere dal 01/01/2012 e con modalità di dettaglio diramate a parte, le presenti Linee Guida si applicano alle strutture e persone che erogano la formazione del personale che effettua le prove non distruttive su organi di sicurezza nel settore ferroviario conformemente alla normativa vigente.


Le presenti Linee Guida non si applicano alle Imprese ferroviarie, al Gestore infrastruttura, ai costruttori di materiale ferroviario.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli


Le presenti Linee Guida non si applicano inoltre alle strutture e persone in possesso dei requisiti previsti dalle EN ISO 3834 e EN 15085, che erogano la formazione al personale che svolge attività di saldatura di componenti di sicurezza nel settore ferroviario.

I.3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante l'attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante l'attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante l'attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;
- Decreto Dirigenziale 2043 del 10 Giugno 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di ratifica del verbale n°1 del 06 giugno 2008, attuativo della convenzione stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, (Agenzia) e Gruppo F.S., che sancisce un primo passaggio di competenze tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) ed Agenzia;
- Decreto Dirigenziale 5035 del 29 dicembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di ratifica del verbale n° 2 del 22 dicembre 2009, attuativo della convenzione stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e Gruppo F.S., che sancisce il completamento del passaggio di competenze tra FS S.p.A. ed Agenzia;
- Direttiva 2007/59/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'UE;
- Decisione della Commissione n° 8278 del 29/10/2009 sull'adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE;
- Regolamento della Commissione n°36/2010 del 3/12/2009 sul formato della licenza, del modello di richiesta, del certificato complementare e della sua copia;
- Decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n. 1 del 06 aprile 2009 "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria";
- Decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n. 9 del 15 settembre 2009 che regola il rilascio del documento che garantisce l'accesso incondizionato del personale dell'Agenzia all'infrastruttura ferroviaria, ai locali, al materiale rotabile, alla documentazione, agli impianti ed alle attrezzature dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie;

Visto
Ing. Alberto Chioveli



- Decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n. 14 del 10 dicembre 2009 "Norme per il riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori del personale che svolge attività di sicurezza".

I.4 DEFINIZIONI E ACRONIMI

Legale Rappresentante del Centro di Formazione	Il soggetto cui la legge, lo statuto o gli atti di autonomia privata attribuiscono il potere di rappresentare e di impegnare la società o l'ente nei confronti di terzi.
Agenzia	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
CDF	Centro di Formazione
ERA	European Railway Agency
Richiedente	Il Legale Rappresentante della società che può presentare le richieste previste dalle presenti Linee Guida.
IF	Impresa Ferroviaria
GI	Gestore Infrastruttura
IFN	Infrastruttura Ferroviaria Nazionale in concessione a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
RFI	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

I.5 INDIRIZZI UTILI

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Piazza della Stazione 45 – 50123 Firenze
Telefono 055 235 6620 – Fax 055 235 6495
www.ansf.it
formazione@ansf.it

Visto
Ing. Alberto Chiovelli


II PARTE

II.1 GENERALITA'

Il Riconoscimento dei CDF da parte dell'Agenzia è previsto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Il Riconoscimento è rilasciato su richiesta del Legale Rappresentante del costituendo CDF, che intenda erogare formazione attinente lo svolgimento di una o più delle attività di sicurezza nel settore ferroviario definite dal Decreto del Direttore dell'Agenzia n. 1 del 06 aprile 2009 (punto 4.2.5).


Il CDF riconosciuto nel rispetto delle presenti Linee Guida deve svolgere la propria attività in maniera equa e non discriminatoria.

Il Riconoscimento rilasciato dall'Agenzia:

1. è aggiornato parzialmente od integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale (vedi paragrafo II.4.2);
2. scade ogni cinque anni ed è rinnovato su richiesta del Richiedente (vedi paragrafo II.4.3);
3. è revocato parzialmente o completamente dall'Agenzia con provvedimenti motivati nei seguenti casi:
 - il CDF già costituito e riconosciuto non soddisfa i requisiti per il mantenimento;
 - il CDF non ne abbia fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al riconoscimento;
 - in presenza di documentati motivi che possano pregiudicarne la gestione delle operazioni previste per il proprio funzionamento operativo o in caso di azioni contrarie alla necessaria trasparenza, imparzialità, responsabilità e/o rispetto delle presenti Linee Guida.

Nell'ambito del riconoscimento (rilascio, aggiornamento, rinnovo), l'Agenzia attua un processo di *assessment* continuo, fatto di valutazioni iniziali e di audit/ispezioni successivi al rilascio del riconoscimento, finalizzato a verificare il possesso ed il mantenimento da parte del richiedente/titolare delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Il Riconoscimento rilasciato nel rispetto delle presenti Linee Guida può essere oggetto di mutuo riconoscimento da parte di altri Stati Membri in applicazione della normativa internazionale. Dal mutuo riconoscimento sono escluse le autorizzazioni relative alle attività di formazione sulle specificità del Quadro normativo Nazionale. In attesa di regolamenti dell'UE che disciplinino la materia, le valutazioni fatte dall'Agenzia in presenza di Centri di Formazione già riconosciuti in altri Stati Membri si estenderanno a tutti i requisiti delle presenti Linee Guida.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli


II.2 REQUISITI DEL CENTRO DI FORMAZIONE

Le sedi operative del CDF e le eventuali altre infrastrutture utilizzate per fornire le attività di formazione autorizzate dal riconoscimento rilasciato dall'Agenzia in applicazione delle presenti Linee Guida, devono trovarsi sul territorio italiano.

Il CDF deve assicurare, attraverso la propria organizzazione, la gestione delle operazioni previste per il proprio funzionamento operativo, ivi compresi la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti.


Il Richiedente deve dare evidenza di come l'organizzazione del CDF garantisca che la formazione erogata soddisfi gli standard previsti dalle Direttive, dalle Norme nazionali, dalle STI applicabili e dalle presenti Linee Guida e assicuri in modo continuativo il monitoraggio dei servizi prestati.

In particolare il Richiedente deve dimostrare di pianificare, realizzare e tenere sotto controllo con continuità, anche attraverso audit interni, tutte le attività necessarie ad assicurare che la formazione erogata, i servizi di formazione forniti, i processi di valutazione e sviluppo delle competenze degli istruttori e ogni altra attività necessaria al funzionamento del CDF, inclusa la gestione dei fornitori, soddisfino gli standard previsti.

Tali attività devono essere dichiarate e descritte nella documentazione predisposta dal CDF.

Il Richiedente dovrà dichiarare presso quali sedi operative è conservata tutta la documentazione necessaria al funzionamento del centro stesso.


Il sub-appalto di parte della formazione è consentito soltanto su specifici argomenti e deve essere dichiarato anticipatamente all'Agenzia già al momento della richiesta di riconoscimento o oggetto di aggiornamento successivo.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli


II.2.1 Organizzazione del Centro di Formazione

I richiedenti, devono:

1. adottare una opportuna organizzazione, rappresentata graficamente, indicando le responsabilità assegnate alle figure di riferimento;
2. garantire un'efficace struttura di gestione del CDF con l'utilizzo di personale con adeguata esperienza, qualificazione e riconoscimenti in relazione alle attività da svolgere all'interno del CDF in accordo agli standard previsti dalle norme applicabili;
3. garantire la disponibilità di personale, di attrezzature, di strutture e di sistemazioni appropriate per la formazione offerta in funzione del numero stimato di discenti e dell'offerta formativa;
4. garantire, autonomamente ed anche attraverso appositi accordi formalizzati, la disponibilità degli istruttori a loro volta riconosciuti dall'Agenzia per poter effettuare l'attività di formazione. Il CDF deve altresì garantirsi, attraverso appositi accordi formalizzati, l'accesso all'infrastruttura e al materiale rotabile coerentemente con la formazione erogata;
5. disporre dei diritti sulle metodologie e sugli strumenti utilizzati nella formazione;
6. disporre, anche attraverso accordi formalizzati, di programmi di formazione autorizzati dall'Agenzia per la tipologia e l'attività di sicurezza oggetto della formazione erogata;
7. disporre delle metodologie e degli schemi sulla competenza necessari alla definizione delle esigenze formative della formazione di base e del mantenimento delle competenze;
8. garantire la registrazione standardizzata delle attività di formazione incluse le informazioni sul numero dei corsi, sulla specifica mansione interessata così come sui discenti e sugli istruttori di ogni corso;
9. disporre di sistemi/procedure per mantenere aggiornati le abilità professionali degli istruttori;
10. disporre di procedure necessarie a mantenere aggiornati i metodi formativi, gli strumenti e le attrezzature dedicate alla formazione nonché i testi, la documentazione e il software di formazione attuando anche un processo di miglioramento continuo;
11. disporre di procedure necessarie per pronto rilevamento, identificazione ed elaborazione dei provvedimenti migliorativi a fronte delle non conformità riscontrate nell'applicazione del processo formativi e di gestione del Centro;
12. garantire la riservatezza verso terzi delle informazioni relative al personale in formazione anche se non interessate dagli obblighi di legge in materia;
13. disporre di procedure per assicurare una pronta risposta ad eventuali reclami e segnalazioni ricevuti;

Visto
Ing. Alberto Chiovelli


14. fermo restando le responsabilità attribuite dalle norme in vigore al responsabile tecnico del Centro e agli istruttori riconosciuti, attribuire la responsabilità della corretta continuità didattica di un corso di formazione nei casi in cui la docenza sia affidata a più di un istruttore riconosciuto;
15. disporre di procedure atte a garantire l'imparzialità (ad esempio nel caso che esistano aule miste di personale di due o più imprese ferroviarie);
16. disporre di procedure atte a garantire la trasparenza nei confronti dei committenti;
17. garantire l'accesso a tutti i dati pertinenti l'attività autorizzata dal riconoscimento alle autorità di controllo;
18. disporre di procedure per la progettazione e la raccolta dei dati relativi all'attività programmata e svolta dal CDF.

II.2.2 Figure di riferimento del Centro di Formazione

Il CDF deve essere legalmente identificabile e rappresentato.

Il CDF deve adottare e pubblicizzare la propria organizzazione indicando le responsabilità assegnate alle figure di riferimento;


II.2.2.1 Legale Rappresentante

Il Legale Rappresentante è la persona fisica che rappresenta il CDF a tutti gli effetti di legge e nei confronti dell'Agenzia.

II.2.2.2 Responsabile Tecnico

Le responsabilità tecniche legate alla definizione, attuazione e modifica delle procedure e documenti del CDF devono essere affidate a personale con adeguata esperienza e competenza manageriale nel settore ferroviario o nel settore della formazione, per un minimo di 8 anni di cui almeno 3 trascorsi nel campo della formazione ferroviaria, documentata da un dettagliato curriculum e da evidenze oggettive (attestati di servizio/credenziali/ecc.).

Il Responsabile tecnico deve essere un dipendente o sotto contratto esclusivo del CDF (ai soli fini di tale tipologia di attività) e deve sempre trovarsi nelle condizioni di operare per garantire l'indipendenza, l'imparzialità, la responsabilità, la trasparenza e la riservatezza rispetto alle attività istituzionali del CDF per le quali, ad ogni buon conto, risponde *in primis* sempre il Legale Rappresentante.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli 

Il Responsabile tecnico non può essere titolare di attestato di riconoscimento come istruttore/esaminatore di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia n. 14 del 10 dicembre 2009.

II.2.2.3 Istruttori

Il CDF deve disporre di istruttori riconosciuti in numero e specializzazioni adeguato alle attività di formazione programmate.

Per le finalità di questo punto il CDF può assumere, a seconda del caso, la responsabilità di struttura richiedente oppure di struttura utilizzatrice degli istruttori impegnati nelle attività del CDF stesso - in conformità a quanto definito dal Decreto del Direttore dell'Agenzia n.14 del 10 dicembre 2009.

La formazione in aula e la formazione pratica (formazione di base, aggiornamento, formazione continua) devono essere svolte soltanto da istruttori riconosciuti dall'Agenzia, coerentemente con l'abilitazione posseduta. Gli istruttori riconosciuti sono responsabili dello svolgimento delle suddette attività nel rispetto delle norme vigenti, dei programmi di formazione e delle procedure applicabili messe in atto dal CDF.

In ogni caso se il CDF è il richiedente il riconoscimento dell'istruttore allora è il CDF stesso ad essere responsabile della sussistenza e del mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti dalle norme del Decreto ANSF n. 14 del 10 dicembre 2009 ed assicurarsi tramite accordi formalizzati, della validità dell'abilitazione all'attività di sicurezza.


Se al contrario il CDF è la struttura utilizzatrice dell'istruttore allora il CDF stesso è tenuto, prima dell'utilizzazione della risorsa, al controllo della validità sia dell'attestato di riconoscimento che della abilitazione all'attività di sicurezza corrispondente.

II.2.3 Attività di sicurezza

Il CDF riconosciuto può erogare la formazione ai fini dell'ottenimento e mantenimento delle abilitazioni a svolgere le mansioni per le seguenti attività di sicurezza:

1. Condotta dei treni;
2. Accompagnamento dei treni;
3. Formazione dei treni;
4. Verifica del materiale rotabile;
5. Manutenzione dell'infrastruttura;
6. Manutenzione dei rotabili;
7. Gestione della circolazione.

L'attestato di riconoscimento riporta l'attività di sicurezza interessata e deve essere aggiornato ogni qualvolta si modifichi anche soltanto uno degli elementi di cui sopra.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli


II.2.4 Tipologia di formazione

Il CDF riconosciuto, nell'ambito delle attività di sicurezza riportate sul proprio attestato può erogare le seguenti tipologie di formazione:

1. Formazione di base iniziale sul quadro normativo di competenza dell'Agenzia:
 - ✓ Competenze generali;
 - ✓ Competenze professionali riguardanti il materiale rotabile (se applicabile);
 - ✓ Competenze professionali riguardanti l'IFN;
2. Formazione di base iniziale sul quadro normativo di competenza degli operatori ferroviari:
 - ✓ Competenze generali;
 - ✓ Competenze professionali riguardanti i sottosistemi del materiale rotabile (se applicabile);
 - ✓ Competenze professionali riguardanti i sottosistemi dell'IFN (se applicabile);
3. Mantenimento delle competenze;
4. Recupero delle competenze;

L'attestato di riconoscimento riporta la tipologia di formazione interessata e deve essere aggiornato ogni qualvolta si modifichi anche solo uno degli elementi di cui sopra.


II.2.5 Tools e logistica

II.2.5.1 Strumenti e Didattica

Coerentemente con le tipologie di formazione e con le attività di sicurezza interessate, il CDF deve disporre dei seguenti strumenti:

1. Programmi (esplicitando la metodologia utilizzata per la determinazione dei contenuti, organizzazione e durata dei programmi);
2. SW di supporto alla didattica;
3. Materiale e strumenti di dimostrazione;
4. Eventuali sistemi di auto apprendimento;
5. Sistemi per la verifica dell'apprendimento;
6. Procedure di utilizzazione degli strumenti didattici;
7. Sistemi per la rilevazione delle presenze d'aula (registro + cartellino) ai fini della compilazione formale dei registri secondo l'effettiva identità/presenza dei docenti/discenti.

L'utilizzo dei simulatori è ritenuto elemento qualificante del CDF.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli 

Per tutti i punti deve essere indicata la metodologia di redazione, di verifica, di approvazione e di aggiornamento.

Devono inoltre essere previste delle procedure di reperimento e di distribuzione degli aggiornamenti relativi alle varie tipologie di formazione erogata.

II.2.5.2 Aule

Le aule devono essere adeguate al numero di candidati in formazione, alle esigenze dei programmi di formazione compresa l'allocazione degli strumenti didattici HW.

Elementi quali un'eventuale amplificazione, la climatizzazione, il riscaldamento, il ricambio d'aria, l'insonorizzazione da rumori esterni e l'ergonomia delle postazioni occupate dai discenti sono solo alcuni esempi di cosa debba essere curato e gestito. Ai discenti deve essere messo a disposizione un luogo ove siano disponibili e consultabili testi normativi.

II.2.5.3 Supporti logistici


I supporti logistici a disposizione del CDF, quali ad esempio la ristorazione, il pernottamento gli strumenti di cancelleria devono essere idonei in modo da non compromettere l'efficacia della formazione erogata.

II.2.6 Report

L'organizzazione del CDF deve garantire la tracciabilità delle seguenti informazioni relative all'attività sia nella fase previsionale che in quella consuntiva e qualitativa:

1. Numero, data, tipologia dei corsi e programma di formazione applicato;
2. Numero dei partecipanti;
3. Nome/numero di riconoscimento degli istruttori utilizzati;
4. Nome dei partecipanti solo per il report dell'attività consuntiva;
5. Esito dei test intermedi/finali (attenzione **NO** certificazione delle competenze) e soltanto per il report dell'attività consuntiva.

Tali report devono essere inviati semestralmente all'Agenzia e messi a disposizione della stessa su richiesta.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli


II.3 DOMANDA

Il Richiedente che inoltra all'Agenzia domanda di Riconoscimento del CDF deve allegare alla stessa un dossier contenente le informazioni necessarie a soddisfare i requisiti delle presenti Linee Guida. Il dossier dovrà essere trasmesso in formato cartaceo e su supporto informatico (in formato PDF).

La documentazione allegata deve essere inviata anche all'indirizzo di posta elettronica formazione@ansf.it.

La domanda deve essere firmata in originale dal Legale Rappresentante del costituendo CDF.


La domanda e la documentazione allegata devono essere redatte in lingua italiana.

Qualora la documentazione allegata sia prodotta da soggetti terzi (rispetto al Richiedente) in lingua diversa, la stessa deve essere presentata in una traduzione giurata in lingua italiana.

La domanda di richiesta del Riconoscimento dovrà riportare il nome del CDF e la sua ragione sociale, l'indirizzo della sede legale del CDF, il numero partita IVA/codice fiscale, la sede principale delle attività operative del CDF, l'attività di sicurezza, le tipologie della formazione erogabile e le eventuali sedi distaccate comprensive di indirizzo e con specificazione delle attività in esse effettuate, i nominativi e il numero dell'attestato di riconoscimento degli istruttori di cui dispone.

Per il rilascio del Riconoscimento, il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

1. Copia della copertura assicurativa ovvero la dichiarazione di stipula dell'assicurazione prima del rilascio del Riconoscimento qualora il CDF preveda attività in ambito ferroviario.
2. Dossier esplicativo del funzionamento del CDF e del soddisfacimento dei requisiti richiesti dalle presenti linee guida;
3. Documentazione attestante la disponibilità (nome e tempi di disponibilità) degli istruttori per i quali il CDF è struttura utilizzatrice/richiedente;
4. Documentazione attestante gli accordi in essere per il rilascio/mantenimento dell'abilitazione alle mansioni di sicurezza degli istruttori per i quali il CDF è struttura richiedente il riconoscimento.
5. Documentazione attestante l'accesso all'infrastruttura e al materiale rotabile coerentemente con la formazione erogata;
6. Attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo di cui al successivo punto II.5;

Visto
Ing. Alberto Chiovelli


II.4 RICONOSCIMENTO

II.4.1 Rilascio del Riconoscimento

Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'Agenzia risponde con nota formale in merito ad un primo controllo della documentazione ricevuta.

Tale nota contiene la comunicazione del nominativo del referente dell'Agenzia incaricato di seguire il processo di riconoscimento, nonché l'eventuale richiesta di informazioni supplementari ad integrazione della documentazione trasmessa.

La valutazione dell'adeguatezza della documentazione trasmessa, nonché la sussistenza dei requisiti, è valutata entro 60 gg dal ricevimento di tutte le informazioni prescritte e delle informazioni supplementari eventualmente richieste.

Entro tale termine:

- in caso di esito positivo della valutazione di adeguatezza, l'Agenzia provvede a rilasciare l'attestato di Riconoscimento con l'emissione del modello di cui al fac-simile dell'Allegato 01;
- in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza, l'Agenzia motiva la propria decisione, chiedendo al Richiedente di comunicare la tempistica per la trasmissione delle informazioni/documentazioni necessarie per il completamento del processo di riconoscimento.

Dal ricevimento delle informazioni/documentazioni richieste, l'Agenzia procede ad una nuova valutazione ed in caso di esito positivo entro 60 gg rilascia il Riconoscimento. Nel caso che ancora non sussistano i requisiti previsti, l'Agenzia motiva nuovamente la propria decisione, ritenendo in tal caso decaduta la domanda di Riconoscimento.

La domanda si intende decaduta anche nel caso che il Richiedente del riconoscimento non trasmetta le informazioni supplementari entro 90 gg dalla data di richiesta delle stesse.

Nel corso del periodo di valutazione possono essere effettuate attività propedeutiche al rilascio del riconoscimento con rappresentanti del CDF anche presso la/e sede/i del CDF.

Il Richiedente è tenuto a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia, l'accesso incondizionato ai locali, agli impianti, alle attrezzature ed al materiale rotabile, nonché a tutta la documentazione pertinente ed alle banche dati, per l'espletamento delle attività di competenza per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli


II.4.2 Aggiornamenti del Riconoscimento

Il Riconoscimento deve essere aggiornato parzialmente o integralmente ogni qualvolta, nel suo periodo di validità di cinque anni, si presentino condizioni che modifichino gli elementi che lo compongono tali da richiedere variazioni alle procedure del CDF.

L'aggiornamento del Riconoscimento è richiesto dal Legale rappresentante nella funzione di richiedente ed in quanto titolare dello stesso all'Agenzia che, previa verifica dell'esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, procede all'emissione di un aggiornamento del Riconoscimento, integrato con le specificità richieste.

L'aggiornamento parziale o integrale del Riconoscimento deve essere richiesto dal Legale Rappresentante. Tale aggiornamento deve essere richiesto in base alle valutazioni di impatto sull'attività del CDF, delle modifiche organizzative e tecnologiche che si intende introdurre e del rischio connesso e comunque nei casi di seguito descritti.

Sia durante l'iter di riconoscimento che a riconoscimento già avvenuto, l'Agenzia può, a seguito di verifiche, audit o ispezioni provvedere a limitare l'ambito della domanda di riconoscimento o il riconoscimento già in essere; in quest'ultimo caso l'aggiornamento del riconoscimento consisterà in una revoca parziale (punto II.4.4) delle attività previste dal riconoscimento in corso.


II.4.3 Rinnovo del Riconoscimento

Il rinnovo del Riconoscimento avviene su richiesta del Rappresentante legale del CDF.

Al fine di garantire la continuità dei servizi, la richiesta di rinnovo deve pervenire all'Agenzia almeno 120 gg prima della naturale scadenza del Riconoscimento, coerentemente con i tempi previsti per il rilascio di cui al precedente paragrafo II.4.1.

II.4.4 Revoca totale o parziale del Riconoscimento

L'Agenzia può procedere alla revoca totale o in certe eventualità anche solo parziale del Riconoscimento. In caso di revoca parziale si procederà ad un aggiornamento del Riconoscimento (punto II.4.2). La revoca totale o parziale del riconoscimento viene comunicata per iscritto con provvedimento motivato al legale rappresentante del CDF.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli


II.5 COSTI DEL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO

Per attivare le procedure di rilascio, aggiornamento e rinnovo del Riconoscimento, il Richiedente deve versare un contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria. L'importo del contributo verrà stabilito dall'Agenzia con provvedimento a parte. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda di riconoscimento.

Le istanze di rilascio, aggiornamento e rinnovo del riconoscimento ed i provvedimenti emessi dall'Agenzia in risposta ad esse sono soggetti all'imposizione del bollo, nella misura di €14,62 per ogni atto, come previsto dagli artt. 3 e 4 della tariffa di cui all'allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Sulle domande di rilascio del Riconoscimento deve pertanto essere apposta una marca da bollo dell'importo sopra indicato; alla stessa domanda deve essere allegata una seconda marca da bollo che l'Agenzia appone sull'attestato di riconoscimento di cui all'Allegato n° 01.

II.6 PUBBLICO REGISTRO DEI CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI

L'Agenzia, per ogni CDF riconosciuto, provvederà ad aggiornare uno specifico registro che riporta:

1. ragione sociale del CDF;
2. l'indirizzo della sede legale del CDF;
3. l'attività di sicurezza per la quale il CDF è riconosciuto;
4. l'ambito della formazione per il quale il CDF è riconosciuto;
5. il numero di identificazione;
6. la data di scadenza del riconoscimento.

II.7 ALLEGATI

Codice	titolo	rev.
Allegato 01	Fac – simile attestato di riconoscimento	00

Visto
Ing. Alberto Chiovelli
